



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

MISURE STATALI DI SOSTEGNO ECONOMICO CHE INTERESSANO IL SETTORE TURISMO

PREVISTE NEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

(Coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27)

PREVISTE NEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.23 (non ancora convertito in legge)

ARTICOLO	CONTENUTO	DURATA	CONDIZIONI E NOTE
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)	I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE O DI ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO con causale "emergenza COVID-19".	Per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.	I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) VIGE ANCHE L'ART. 41 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che estende la possibilità del riconoscimento anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) sono esenti da imposta di bollo.
Art. 19 - bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)	Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) , 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.		NUOVO ARTICOLO



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

<p>Art. 20. (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)</p>	<p>Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.</p>	<p>Per un periodo non superiore a nove settimane.</p>	<p>La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) VIGE ANCHE L'ART. 41 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che estende la possibilità del riconoscimento anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) sono esenti da imposta di bollo.</p>
<p>Art. 21. (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)</p>	<p>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.</p>	<p>Per un periodo non superiore a nove settimane.</p>	<p>La concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.</p> <p>La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p> <p>ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) VIGE ANCHE L'ART. 41 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che estende la possibilità del riconoscimento anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) sono esenti da imposta di bollo.</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

<p>Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.</p> <p>Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.</p>	<p>Comunque per un periodo non superiore a nove settimane.</p>	<p>Previo accordo con le organizzazioni sindacali. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .</p> <p>Le risorse sono ripartite tra le Regioni con uno o più decreti del Ministro del lavoro, in data 24/03/2020 alla Regione Marche sono stati già assegnati euro 33.105920,00 destinati ai 66.558 potenziali lavoratori interessati dalla cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020.</p> <p>ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) VIGE ANCHE L'ART. 41 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che estende la possibilità del riconoscimento anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Inoltre le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) sono esenti da imposta di bollo.</p>
<p>Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.</p>	<p>Misura una tantum per il mese di marzo.</p>	<p>I lavoratori non devono essere titolari di pensione e/o titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)</p>	<p>Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.</p>	<p>Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata</p>	<p>Articolo abrogato dal comma 12 dell'art. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 23</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<p>ORA, VEDI PROSSIMA TABELLA, L'ART. 49 E' SOSTITUITO DALL'ART. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 23. Che prevede maggiori e più efficaci misure del precedente articolo, rimasto in vigore solo dal 18 marzo al 8 aprile 2020.</p> <p>In particolare va evidenziato che ora sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti non superiori a 25.000,00 euro concessi da banche e intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, a determinate condizioni.</p>	in vigore del presente decreto.	<p>L'articolo 13 (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) introduce un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) - la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del D.L. n. 18/2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12).</p> <p>Va segnalato una grande novità che interessa specificamente alcune regioni, tra le quali la regione Marche.</p> <p>Infatti il comma 3 dell'art. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 23 prevede che non c'è più la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia dei CONFIDI.</p> <p>Questo significa che ora nelle Marche la banca può rivolgersi direttamente al Fondo centrale di garanzia per avere questa importante garanzia statale, senza dover ricorrere anche alla garanzia di un CONFIDI.</p> <p>Nelle Marche dal 2014 e fino all'8 aprile 2020, era solo un CONFIDI che poteva chiedere la garanzia del Fondo centrale di Garanzia sui prestiti bancari fino a 150mila euro.</p> <p>Quindi nelle Marche, fino a 150mila euro, esisteva solo la controgaranzia e non la garanzia diretta della banca.</p>
Art. 55	Qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per	La cessione deve avvenire entro il 31	La disposizione è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformare in



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)	<i>oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite a specifici componenti.</i>	dicembre 2020.	credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate. In tal modo si utilizzano anticipatamente i crediti d'imposta determinando nell'immediato una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il carico fiscale, a vantaggio delle disponibilità di cassa aziendali da utilizzare nel presente periodo di emergenza.
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)	Le imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico bancario) delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020; b) proroga alle stesse condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020; c) sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.	Fino al 30 settembre 2020.	E' sufficiente che l'Impresa autocertifichi, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Art. 57	Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni	A tempo indeterminato.	Le imprese devono essere operanti in settori individuati con successivo decreto ministeriale e non



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

<p>(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)</p>	<p>assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.</p>		<p>devono avere avuto accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia.</p> <p>Come indicato sopra, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia.</p>
<p>Art. 61 (Sospensione dei versamenti ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</p>	<p>Sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>Sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>Per molti soggetti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;• ... centri sportivi, piscine e centri natatori;• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;• soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;	<p>Sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>Ora (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) vige anche il comma 8 dell'art. 18 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che amplia i benefici e il periodo fino a maggio 2020 e reca alcune norme di coordinamento con le presenti disposizioni che riguardano la sospensione dei versamenti per alcuni operatori nazionali in attività nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.</p>



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<ul style="list-style-type: none">• soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;• aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;• soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;• soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;• soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;• soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;• soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;• ecc. ecc.		
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)	<p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61 -bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.</p>	che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>		<p>Il comma 7 dell'art. 62 è stato abrogato dal comma 2 dell'art. 19 del DL 8 aprile 2020, n. 23</p> <p>L'Art. 19 del DL 23 amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'articolo 62, comma 7, del decreto Cura Italia, prevedendo per i beneficiari della disposizione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020)• il versamento dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) SONO IN VIGORE ANCHE L'ART. 18 E L'ART. 19 del DL 8 aprile 2020, n. 23</p>
<p>Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)</p>	<p>Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020</p>	<p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>ORA (VEDI TABELLA SUCCESSIVA) VIGE ANCHE L'ART. 30 del DL 8 aprile 2020, n. 23 che estende il credito di</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

			imposta anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza.
Art. 65. (Credito d'imposta per botteghe e negozi)	Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione , relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	Canone relativo al mese di marzo 2020	Canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 72 - quater. (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19)	Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.		NUOVO ARTICOLO Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte , al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.
Art. 88 - bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno)	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del	NUOVO ARTICOLO I soggetti citati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

e di pacchetti turistici)	contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ...; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio...; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 ...; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti ...; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.	presente decreto.	ricorrere di una delle situazioni previste allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico. Il vettore o la struttura ricettiva , entro trenta giorni dalla comunicazione, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Art. 103 (Sospensione dei termini nei	Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su	Sospensione valida dal 23 febbraio 2020	Ai sensi dell'art. 37. del DL 8 aprile 2020, n. 23, il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)	istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.	al 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.	dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.
---	--	---	--



MISURE DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

ARTICOLO	CONTENUTO	DURATA	CONDIZIONI E NOTE
Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)	<p>L'articolo 1, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, dispone che SACE S.p.A. conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).</p> <p>Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.</p> <p>Inoltre che possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (comma 13).</p>	Fino al 31 dicembre 2020	<p>Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE.</p> <p>La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.</p> <p>In particolare, alle imprese è richiesto - tra l'altro - di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e di assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</p> <p>Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

<p>Articolo 13 (Fondo di garanzia PMI)</p>	<p>L'articolo 13 introduce un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.</p> <p><u>L'articolo rafforza ulteriormente la disciplina introdotta già dall' articolo 49 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato e sostituito dal presente articolo) confermando le seguenti misure (comma 1):</u></p> <ul style="list-style-type: none">♣ l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lett. a));♣ l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti) (lett. b));♣ l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lett. e));♣ il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lett. f));♣ l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lett. h));	<p>Fino al 31 dicembre 2020,</p>	<p>Si ricorda che il Fondo opera sotto forma di garanzia diretta concessa dai soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, CONFIDI etc.) alle PMI (soggetti beneficiari), nonché sotto forma di controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. <u>Per controgaranzia in senso proprio, si intende la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore, nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore (cd. doppio default).</u> La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto.</p> <p><u>Per riassicurazione, si intende la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.</u> Il reintegro da parte del Fondo avviene dunque nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.</p> <p>Con questo articolo va segnalata una grande novità che interessa specificamente alcune regioni, tra le quali la regione Marche.</p> <p>Infatti il comma 3 dell'art. 13 del DL 8 aprile 2020, n. 23 prevede che non c'è più la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia dei CONFIDI.</p> <p>Questo significa che ora nelle Marche la banca può rivolgersi direttamente al Fondo centrale di garanzia</p>
---	--	----------------------------------	---



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

<p>♣ la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (lett. i));</p> <p>♣ l'elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filieri colpiti dall'epidemia (lett. l));</p> <p>♣ l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lett. m));</p> <p>♣ la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lett. o)).</p> <p><u>Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:</u></p> <p>♣ l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L'ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lett. c));</p>	<p>per avere questa importante garanzia statale, senza dover ricorrere obbligatoriamente anche alla presenza della garanzia di un CONFIDI.</p> <p>Nelle Marche dal 2014 e fino all'8 aprile 2020, era solo un CONFIDI che poteva chiedere la garanzia del Fondo centrale di Garanzia sui prestiti bancari fino a 150mila euro. Quindi nelle Marche, fino a 150mila euro, esisteva solo la controgaranzia e non la garanzia diretta della banca.</p> <p>Relativamente all'accesso gratuito e automatico al Fondo – dunque, senza valutazione - per i nuovi finanziamenti di importo limitato (fino a 25mila euro) concessi da banche, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (in base ad autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000). Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato. In particolare, previa autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione (anziché l'80 per cento per la garanzia diretta e il 90 per cento per la riassicurazione, come invece previsto nell'abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020), purché:</p> <ul style="list-style-type: none">• la durata dei finanziamenti non sia superiore a sei anni e l'inizio del rimborso del capitale non sia prima di due anni dall'erogazione;• l'importo del finanziamento non sia superiore al 25 per cento dei ricavi del suo beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio
---	---



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<ul style="list-style-type: none">♣ l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lett. d));♣ l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - ai fini della definizione delle misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett. g));♣ il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lett. n));♣ la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lett. p)). <p>Ai sensi del comma 4, previa autorizzazione della Commissione UE, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.</p>		<p>depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o, per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione) e, comunque, non superiore a 25 mila euro.</p> <p>La garanzia viene dunque ora concessa anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla data della richiesta accesso, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e ss.mod e int.), purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.</p> <p>La garanzia è concessa anche alle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (di cui all'articolo 186-bis del R.D. n. 267/194217), hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. 18) o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (di cui all'articolo 67 del R.D.), purché, al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L.), le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente</p>
--	--	--	--



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<p>Il comma 8 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di microcredito (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione). Il comma 9 eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito.</p> <p>Il comma 9 eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito.</p>		<p>presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.</p> <p>Sono fatti salvi i casi di ammissibilità alla garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito , già previsti dall'articolo 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017: ai sensi di tale norma, le start-up innovative e gli incubatori certificati, le operazioni di micro credito, quelle a rischio tripartito e quelle di importo estremamente ridotto - non superiore a 25 mila euro per singolo beneficiario, ovvero 35 mila euro se presentate da un garante autorizzato - sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito. È fatta altresì salva l'ammissione al Fondo senza valutazione per le operazioni di garanzia su finanziamenti di piccolo importo, fino a 25.000 euro, a favore di PMI e soggetti esercenti arti e professioni disposta dalla lettera m) dell'articolo in esame (cfr. supra) (lett. g)).</p>
<p>Articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)</p>	<p>L'articolo 18 stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020.</p> <p>Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>	<p>per i mesi di aprile e di maggio 2020</p>	<p>La norma in esame, pertanto reca sostanzialmente alcune norme di coordinamento con le disposizioni introdotte dall'art. 61 DL 18/2020, che riguardano la sospensione dei versamenti per alcuni operatori nazionali in attività nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<p>I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020.</p> <p>Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>		
<p>Articolo 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni)</p>	<p>L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000.</p> <p>In particolare l'articolo 19, comma 1, stabilisce che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute</p>	<p>Periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</p>	<p>La norma in esame, pertanto, amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'articolo 62, comma 7, del decreto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, abrogando il comma stesso e prevedendo per i beneficiari della disposizione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">• il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020)• il versamento dell'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

	<p>d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p>		<p>maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>I contribuenti, che si avvalgono della opzione sopra citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p>Articolo 30 (Modifiche al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro)</p>	<p>L'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</p> <p>In sostanza vengono incluse anche le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, <u>mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari</u>), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, <u>barriere e pannelli protettivi</u>). Sono, inoltre, compresi i <u>detergenti mani e i disinfettanti</u>.</p>	<p>Per il periodo d'imposta 2020</p>	<p>Si ricorda al riguardo che l'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.</p> <p>Si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.</p>



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche

Articolo 37 (Sospensione termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari)	L' articolo 37 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.	Sospensione valida dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.	Ai sensi dell'art. 37. del DL 8 aprile 2020, n. 23, il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.
Articolo 41 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)	L' articolo 41 estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario - concessi, a determinate condizioni dal DL 18/2020 (Cura Italia), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo .		I richiamati artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020 , di cui l'articolo in commento estende la platea di beneficiari, disciplinano la concessione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.